



Statuto dell'associazione culturale SUNUGAAL

ART. 1 È costituita l'associazione culturale **SUNUGAAL**, con sede in Cagliari in via Monte Santo 28. L'associazione è costituita fra sardi e immigrati di origine africana ed ha come finalità lo scambio culturale tra la Sardegna ed i paesi africani, in particolare con il Senegal, per una migliore conoscenza dell'origine dei nuovi abitanti della Sardegna che provengono da tali paesi. L'associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro; i suoi proventi saranno erogati per provvedere allo scopo sociale. È retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia.

ART. 2 Per perseguire il suo obiettivo, l'associazione all'interno di uno spirito di solidarietà e di scambio culturale, organizza in Sardegna attività riguardanti manifestazioni culturali, proiezioni cinematografiche, mostre fotografiche, dibattiti, presentazioni di libri, concerti musicali e cene sociali inerenti lo scambio culturale tra la Sardegna e le aree previste nelle finalità generali. Organizza inoltre attività di conoscenza in loco nelle aree di cui all'art. 1 con viaggi turistici e di studio, fornendo tutti gli strumenti necessari e logistici con l'accompagnamento di guide, interpreti e mediatori culturali che si occupano dell'interazione con la popolazione delle aree suddette. L'associazione si propone inoltre di stabilire relazioni con i paesi africani in funzione di progetti di sviluppo nell'ambito della cooperazione internazionale, secondo le leggi vigenti in materia, escludendo un intervento semplicemente assistenziale ma collaborativo.

ART. 3 In particolare l'associazione svolge attività che mirano allo scambio reciproco anche con il supporto logistico e la fornitura completa del servizio di ricezione ed accoglienza, nonché del trasferimento degli ospiti che partecipano alle manifestazioni culturali che si realizzano in Sardegna.

ART. 4 L'associazione mette in pratica, i collegamenti con altre istituzioni ed associazioni, pubbliche e private, aventi finalità analoghe, proponendo oltre alla collaborazione, il supporto logistico per l'organizzazione di manifestazioni e avvenimenti culturali. Si propone altresì di raccogliere e sistemare organicamente atti, documenti, saggi, notizie in genere utili alla conoscenza delle finalità sopra indicate.

ART. 5 Possono aderire all'Associazione Enti, organizzazioni e singoli individui che ne condividano le finalità. L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati; l'accettazione è deliberata dal Consiglio direttivo. L'appartenenza comporta l'impegno di attenersi alle deliberazioni che regoleranno la vita sociale; comporta inoltre l'impegno a fornire l'apporto di idee, energie, competenze e attività indispensabili per lo sviluppo della vita sociale. I Soci prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà.

ART. 6 Gli organi dell'associazione sono: Assemblea dei Soci; Consiglio direttivo; Presidente e vice Presidente; Segretario; Tesoriere; Collegio dei Revisori dei conti.

Le cariche hanno durata annuale e sono gratuite; potranno essere rimborsate soltanto le spese inerenti all'espletamento dell'incarico. I membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti sono rieleggibili.

ART. 7 L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio precedente e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invito per lettera indirizzata ai

Soci a cura del Presidente. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni, purché la comunicazione venga effettuata a mezzo telegramma o comunicazione telefonica o verbale. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita se sono presenti la generalità dei Soci. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

ART. 8 L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente, e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

ART. 9 All'Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti: discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio direttivo; eleggere i membri del Consiglio direttivo; eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei conti; fissare, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi; deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nel settore di sua competenza

ART. 10 Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea ogni due anni. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario il Tesoriere. In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria allo scopo di procedere alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

ART. 11 Il Consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono due componenti. Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate per lettera o mediante comunicazione telefonica o verbale. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o dal vice Presidente

ART. 12 Il Presidente dirige l'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'organizzazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Il Presidente può delegare al vice Presidente, al Segretario al Tesoriere e agli altri Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di dimissioni, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

ART. 13 Al Collegio dei Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'organizzazione. I Revisori devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio direttivo. Il Collegio dei Revisori viene nominato dall'assemblea in numero di tre, e durano in carica due anni. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

ART. 14 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Segretario ed al Tesoriere che riferiscono al Consiglio direttivo, il quale ha l'obbligo di formazione dei bilanci preventivi e consuntivi da approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci. Nei bilanci devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, le passività.

ART. 15 L'associazione può trarre le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: contributi degli aderenti; contributi di privati; contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Questi beni costituiscono il fondo comune ed i Soci non possono chiederne la ripartizione né pretendere la loro quota in caso di recesso.

ART. 16 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato in Assemblea dall'80% dei voti. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, in conformità alle vigenti norme giuridiche.